DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(98/308/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 [1] stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 27 giugno 1996 il Consiglio ha deciso che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo [2]; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Germania al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo [3];

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Germania entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

Il disavanzo pubblico in Germania si è ampliato nel 1995 e nel 1996, quanto ha raggiunto il 3,4 % del PIL. Nel 1997 il disavanzo è stato ridotto al 2,7 % del PIL, al di sotto cioè del valore di riferimento fissato dal trattato, ed un'ulteriore riduzione al 2,5 % del PIL è prevista per il 1998. Sulla base del programma di convergenza della Germania del 1997, si prevede che il disavanzo pubblico si riduca ulteriormente per arrivare all'1,5 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha continuato a crescere fino al 1997, quando ha raggiunto il 61,3 %; nel 1996 il rapporto debito/PIL era aumentato portandosi appena al di sopra del valore di riferimento del 60 %, dopo aver registrato un brusco aumento nel 1995. Il programma di convergenza della Germania prevede per il 1998 una riduzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe proseguire negli anni successivi.

La situazione eccezionale dovuta alla riunificazione tedesca continua a comportare oneri gravosi per il bilancio della Germania. Inoltre, il debito pubblico tedesco include passività legate alla riunificazione pari a circa il 10 % del PIL.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo. Il rapporto debito/PIL era leggermente superiore al valore di riferimento fissato dal trattato nel 1997, ma si prevede che inizi a diminuire nel 1998 per riportarsi presto al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Germania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 27 giugno 1996, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania, è abrogata.

[1] GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.
[2] GU L 172 dell'11. 7. 1996, pag. 26.
[3] Raccomandazioni del Consiglio del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN